



**INQUINAMENTO 2** *Accolto il ricorso dei Verdi sul benzo(a)pirene*

# Bruxelles bacchetta il Governo

## Il decreto 155 va modificato

□ Mentre Roma nicchia, Bruxelles bacchetta il governo italiano in ordine alla legislazione sul benzo(a)pirene. La Commissione europea, infatti, ha accolto il ricorso dei Verdi sul DL 155 del 2010.

Ne danno notizia l'on. Angelo Bonelli, Erasmo Venosi di Roma ed i presidenti provinciali di Taranto e Brindisi, rispettivamente Gregorio Marigiò e Daniele Massaro di. Il Governo Italiano, ora, deve motivare la difformità del decreto legislativo di recepimento della direttiva europea.

«In sostanza - spiegano i Verdi - dovrà giustificare il perché si è creata, con il dl 155/10, la possibilità di emettere gravi inquinanti, per la salute e l'ambiente, oltre i limiti consentiti. La mancata azione di modifica delle nor-

me del decreto, che doveva avvenire in Commissione Parlamentare Ambiente e che non è avvenuto ci ha costretto a presentare la petizione al Parlamento europeo con riscontro positivo».

Nel documento dei Verdi si fa riferimento alla legislazione in materia di inquinamento ed ai dati ufficiali sulle emissioni. «Dall'Inventario nazionale delle emissioni in atmosfera (previsto dall'art 5 direttiva 61/96/CE), per il periodo tra il 2006 e il 2007, con i dati validati quindi da Ispra, risultano in aumento le emissioni d'idrocarburi policiclici aromatici (IPA, +15,6%), ossidi di azoto (NOx; +7,7%), diossine e furani (+6,3%), cadmio (+5,4%) e cromo (+3,4%). Il settore manifatturiero - continua il documento - ha un peso preponderante nell'emissione dei microinquinanti

IPA (34%), cadmio (60%), arsenico (98%), cromo (89% e in termini assoluti 50 tonnellate), diossine (70% e in v.a. 225 grammi), mercurio (73% in v.a. 8 tonnellate), piombo (83%), PM 10 (26 % settore manifatturiero e 22% trasporto stradale), ossidi di zolfo (79%), ossidi di azoto (23%)».

I Verdi ricordano che «lo strumento di elezione per la riduzione dell'inquinamento, l'Autorizzazione Integrata Ambientale (direttiva 61/96/CE), che le industrie operanti al 1999 (la stragrande maggioranza) avrebbero dovuto possedere entro il 31/12/2004, è stata rilasciata a un numero ristretto di impianti. Le AIA riguardano 183 impianti di competenza statale e

4375 di competenza regionale. Le AIA statali rilasciate dal Ministero dell'Ambiente, e che riguardano la grande industria, ammontano a 74, ovvero al 40%, malgrado la procedura d'infrazione e il deferimento alla Corte di Giustizia».

E, infine, il colpo di spugna del Governo. «In data 15 settembre 2010 è stato pubblicato, sulla G.U. n 216, il decreto legislativo n 155 del 13 agosto 2010. L'art 9 comma 2 introduce un regime di deroga ai limiti di emissione del valore obiettivo per pericolosi inquinanti come: benzene, benzo(a)pirene, cromo, arsenico, monossido di carbonio, biossido di zolfo, ossidi di azoto, piombo, cadmio, nichel, PM 10 e PM 2,5. La norma comunitaria definisce il

valore obiettivo come il "livello fissato al fine di evitare, prevenire o ridurre effetti nocivi per la salute umana o per l'ambiente nel suo complesso, da conseguire, ove possibile, entro una data prestabilita". Il comma 2 "Se, in una o più aree all'interno di zone o di agglomerati, i livelli degli inquinanti di cui all'articolo 1, comma 2, superano, sulla base della valutazione di cui all'articolo 5, i valori obiettivo di cui all'allegato XIII, le regioni e le province autonome, adottano, anche sulla base degli indirizzi espressi dal Coordinamento di cui all'articolo 20, le misure correttive che

non comportano costi sproporzionati, pertanto è necessario agire sulle principali sorgenti di emissione aventi influenza su ta-

le aree di superamento, e perseguire il raggiungimento dei valori obiettivo entro il 31 dicembre 2012. Il perseguimento del valore obiettivo non comporta, per gli impianti soggetti al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, condizioni più rigorose di quelle connesse all'applicazione delle migliori tecniche disponibili". L'art 9 comma 2, annulla i Principi comunitari richiamati nel Trattato di Amsterdam e l'ultimo capoverso confligge con le direttive 1 del 2008 e 61 del 1996, relative alla Integrated Pollution Prevention and Control. Si invita la Commissione a verificare le difformità della norma di recepimento rispetto alla direttiva e richiedere al legislatore italiano il conseguente adeguamento».

### L'ITALIA DEVE MOTIVARE LA DIFFORMITÀ DELLE NORME